

R.G. 3/2020



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.04.2021;
letto il piano del consumatore proposto da Costanzo Francesco;
rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9
comma 2 L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato
con funzioni di OCC, dott. Ignazio Bumbolo, avente i contenuti di cui all'art.
9 comma 3 L. 3/2012;
ritenuta la competenza territoriale dell'intestato Tribunale;
ritenuto provato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, atteso che
quest'ultimo non dispone di un reddito né di un patrimonio prontamente
liquidabile, idonei a far fronte a tutti i debiti sullo stesso gravanti;
considerato che il gestore della crisi, con note scritte depositate in data
11.03.2021 e 03.04.2021, si è riportato alla propria relazione, senza nulla
eccepire in ordine alla attendibilità e completezza della documentazione
fornita dal debitore a corredo della domanda;
ritenuto che la documentazione allegata dal debitore può ritenersi completa
ed attendibile;
vista la legge n. 176/2020 con la quale è stato convertito il d.l. 137/2020;
considerato che in sede di conversione (art. 4 ter della legge 176/2020) sono
state introdotte modifiche alla legge n. 3/2012;
rilevato che il comma 2 dell'art. 4 *ter* della legge n.176/2020 prevede che le
disposizioni di cui al comma 1 si applichino anche alle procedure pendenti
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto
legge (25.12.2020);
ritenuto che le suddette disposizioni debbano applicarsi al presente
procedimento, atteso che l'udienza per l'omologazione del piano si è



celebrata in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 137/2020;

rilevato che, per effetto delle modifiche intervenute, tra i requisiti di ammissibilità della proposta del piano del consumatore è richiesto (art. 7 comma 2, lett. d-ter della legge 3/2012) che quest'ultimo non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

ritenuto che la nuova disposizione preveda una disciplina meno rigorosa rispetto a quella precedente, a tenore della quale era inammissibile la domanda proposta dal sovraindebitato il cui stato oggettivo fosse dipeso (da dolo o anche) da colpa non qualificata;

considerato che per ritenere sussistente la condizione ostativa della colpa grave non è sufficiente che il sovraindebitato abbia semplicemente ecceduto, mal calcolato le proprie capacità di rimborso, o che non abbia tenuto in debito conto possibili difficoltà ovvero eventuali, future, riduzioni delle capacità di reddito, ma occorre che il debitore sia stato assai avventato e che la sua imprudenza abbia rasentato l'irragionevolezza;

ritenuto che appare contrario alla *ratio* della norma, così come modificata, limitare l'accesso alla procedura del piano del consumatore ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia dipeso da fatti del tutto sopravvenuti ed imprevedibili;

ritenuto che, per non restringere eccessivamente la portata della Legge n. 3/2012 ed al contempo salvaguardare gli interessi del ceto dei creditori, occorre incentrare l'esame della meritevolezza del debitore sull'indebitamento iniziale (verificando il rapporto rata/reddito al momento della contrazione del debito) e poi sui motivi che abbiano indotto il consumatore a contrarre ulteriori debiti;

considerato che nel caso di specie risulta che il ricorrente abbia contratto quattro diversi finanziamenti, nell'arco temporale compreso tra l'anno 2007 e l'anno 2017, e che il rapporto rata/reddito alla data di conclusione dell'ultimo contratto di finanziamento (05.07.2017) corrispondeva ad una percentuale del 59,85%;

considerato che lo stipendio medio mensile del ricorrente è pari ad euro 1.500,00 circa;



ritenuto che la valutazione di meritevolezza del debitore si sostanzia in un giudizio di prognosi postuma avente per oggetto la ragionevolezza della prospettiva di inadempimento al momento dell'assunzione dell'obbligazione e, conseguentemente, la diligenza adottata dal debitore nella fase genetica del rapporto nel prospettarsi le concrete probabilità di adempimento alla luce dei redditi percepiti;

ritenuto che nel caso che ci occupa, anche sulla scorta del parere fornito dal gestore della crisi, l'istante ha dimostrato di possedere i requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilità del piano;

ritenuto, invero, che dall'esame dello "storico del sovraindebitamento" come descritto in dettaglio dal gestore della crisi, risulta che il rapporto rata del debito/reddito mensile, anche alla data dell'ultimo finanziamento non fosse totalmente squilibrato;

ritenuto, altresì, che occorre tenere conto anche delle ragioni che abbiano indotto il debitore a contrarre i finanziamenti;

ritenuto verosimile che il ricorrente abbia contribuito, con il proprio reddito mensile, al sostentamento della propria famiglia di origine, e precisamente al pagamento delle spese occorrenti per il mantenimento delle cure dei genitori; rilevato che dalla documentazione in atti risulta che la madre Scelfo Giuseppina, affetta da patologia ed invalida, percepisca una pensione mensile pari a soli 560,00 euro;

considerato, altresì, l'importo considerevole delle spese mensili sostenute dal ricorrente per recarsi sul luogo di lavoro, pari a circa euro 450,00;

ritenuto, infine, che dalla documentazione versata in atti risulta che il debitore sia stato affetto da dipendenza patologica da gioco d'azzardo negli anni precedenti al 2019 (quindi con elevata probabilità negli anni in cui sono stati contratti gli ultimi finanziamenti);

ritenuto che, ai fini dell'accesso dei soggetti ludopatici alla procedura di sovraindebitamento, è necessario che la ludopatia non integri una natura colposa, ma sia frutto di una effettiva patologia, che risulti documentata dall'autorità sanitaria e che sia tale da rendere il sovraindebitato inconsapevole dei rischi finanziari derivanti dalla frequentazione di sale da gioco;



ritenuto, in secondo luogo, necessario che il debitore abbia consapevolmente preso atto della propria patologia, affrontandola in maniera adeguata e così sottoponendosi “volontariamente” alle necessarie cure;

considerato che dalla documentazione in atti risulta che il Costanzo sia stato volontariamente preso in carico dall’Asp di Caltanissetta in ragione della propria dipendenza patologica da gioco d’azzardo, e che abbia concluso il trattamento sanitario raggiungendo buoni risultati in termini di risoluzione di siffatta dipendenza (si veda certificato dell’Asp di Caltanissetta del 03.02.2020);

considerato che il sovraindebitamento può ritenersi, almeno in parte, esser stato determinato dalla suddetta condizione patologica, atteso che la documentazione medica prodotta è idonea a provare, in via presuntiva, l’insorgenza della dimostrata condizione in epoca anteriore o comunque coeva all’anno 2017, in cui è stato contratto l’ultimo finanziamento con Unicredit s.p.a.;

ritenuto, pertanto, che può escludersi che il sovraindebitamento sia imputabile a colpa grave del debitore:

rilevato che la proposta riguarda un’esposizione debitoria pari a complessivi € 99.327,38, così distinta nella relazione dell’OCC:

- Finanziamento Agos Ducato s.p.a. € 8.091,00;
- Finanziamento Banca Popolare Pugliese s.c.p.a. € 17.596,70;
- Finanziamento Unicredit s.p.a. € 51.310,93;
- Finanziamento Unicredit s.p.a. € 21.980,00;
- Riscossione Sicilia s.p.a. € 348,75;

rilevato che è stato concordato un compenso per l’OCC, pari ad € 3.251,74;

considerato che il ricorrente ha proposto di pagare integralmente il credito prededucibile (compenso spettante all’OCC) in nove rate mensili;

rilevato che il ricorrente ha proposto di soddisfare i creditori chirografari in misura pari al 48,49% mediante la corresponsione di n. 120 rate mensili (dieci anni);

considerato che il ricorrente assolverà all’impegno relativo al pagamento delle rate mensili, destinando ai creditori il proprio reddito da lavoro (ammontante in media ad € 1.500,00 mensili) e trattenendo per sé e per il proprio nucleo familiare la somma di € 1.013,77 mensili;



ritenuto che la rata mensile prevista dal piano (pari ad € 401,39) risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore;

considerato, conseguentemente, che sussiste una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano;

considerato, altresì, che il patrimonio nella titolarità del debitore (costituito dalla proprietà di 1/6 di un'abitazione di tipo popolare sita nel comune di Santa Caterina Villarmosa, 1/18 di un locale deposito, categoria C/2, sito a Petralia Sottana, 1/9 di una abitazione di tipo ultrapopolare sita a Santa Caterina Villarmosa, 1/12 di due terreni siti a Santa Caterina Villarmosa, 1/18 di un terreno sito a Petralia Sottana) non fa venir meno il giudizio di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, trattandosi di esigue quote immobiliari di beni modesti, la cui liquidazione in sede esecutiva avrebbe scarse probabilità di riuscita;

ritenuta ammissibile la falcidia e la ristrutturazione anche dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, giusta disposizione di cui al nuovo art. 8 comma 1 *bis* L. 3/2012;

ritenuto che, in ragione dell'età del proponente (39 anni) e considerato che trattasi di dipendente pubblico il cui reddito si presume essere costante negli anni a venire, la durata del piano (dieci anni) può reputarsi ragionevole;

ritenuto infine che la durata del piano e la percentuale di soddisfacimento proposta per i creditori costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare ragionevolmente gli interessi del debitore e quelli dei creditori;

ritenuto che la prima rata delle complessive centoventi rate dovrà essere corrisposta in favore dei creditori a partire dal mese di maggio 2021;

ritenuto, pertanto, che la proposta di piano può essere omologata e che vanno demandate al professionista nominato, dott. Ignazio Bumbolo, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento di esso;

P.Q.M.



omologa il piano del consumatore proposto da Costanzo Francesco, nato San Cataldo (CL) il 03.02.1982;

attribuisce al professionista nominato con i compiti dell'OCC, dott. Ignazio Bumbolo, gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012;

dispone che il professionista documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno e comunichi la completa esecuzione del piano al Giudice Delegato;

ordina la pubblicità del presente decreto, a cura della cancelleria, sul sito del Tribunale di Caltanissetta e la comunicazione alla Banca d'Italia;

inibisce a Costanzo Francesco la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione del piano;

sospende le trattenute operate sullo stipendio del ricorrente in relazione alla cessione del quinto dello stipendio;

dispone che le spese del procedimento restino a carico del ricorrente.

Invita parte ricorrente a comunicare il presente decreto al gestore della crisi.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore.

Caltanissetta, 13.05.2021

Il Giudice Delegato
Dott.ssa Ester Rita Difrancesco

